



Carmelo Domenico  
LEOTTA

## Fine vita, Leotta: «No diritto alla morte, sì diritto a non soffrire»

di Massimo Magliocchetti

### Intervista

La questione del fine vita, specialmente quando sono previste modifiche legislative, interroga anche il mondo dei giuristi. Non solo perché le leggi fanno cultura, ma soprattutto perché ogni norma poi regola la vita dei consociati.

Più di altre volte, in questo caso gli interessi e diritti in gioco sono delicatissimi.

Per questo motivo, abbiamo incontrato il **Prof. Avv. Carmelo Domenico Leotta**, professore associato di diritto penale all'Università Europea di Roma e avvocato del Foro di Torino.

Ultimamente è stato audito dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali lo scorso 25 giugno sulle proposte di modifica all'art. 580 c.p., in tema di aiuto e istigazione al suicidio.

**Professore, il 24 settembre scorso la Corte Costituzionale ha sospeso il giudizio in merito alla questione di costituzionalità della norma del codice penale che sanziona l'aiuto o l'istigazione al suicidio.**

**Ci spiega cosa ha detto la Consulta nell'ordinanza?**

«La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 580 c.p. che punisce la commissione di due fatti tra loro alternativi: l'aiuto al suicidio e l'istigazione al suicidio. Lo ha fatto con l'ordinanza n. 207/2018. Prima di indicare brevemente i contenuti del provvedimento, occorre segnalare che la decisione presenta un profilo critico anzitutto quanto alla tecnica decisoria utilizzata.



Infatti, per la prima volta nella nostra giurisprudenza costituzionale, la Corte dà un termine, che è il 24 settembre 2019, alla Camera e al Senato e sospende il giudizio di costituzionalità affinché entro quella data il Parlamento recepisca le proprie indicazioni. Questo tipo di intervento - se lo si dovesse ritenere vincolante in senso stretto - si rivelerebbe fortemente invasivo della rappresentanza politica perché imporrebbe agli eletti che siedono in Parlamento di praticare una scelta normativa *preconfezionata*, senza un adeguato dibattito né in aula né nell'opinione pubblica. Venendo ora ai contenuti, l'ordinanza si compone di due parti essenziali. Nella prima parte, la Corte Costituzionale ritiene che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non sia contraria né alla Costituzione né alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Infatti, punendo tali condotte «il legislatore penale - così si legge nell'ordinanza - *intende nella sostanza proteggere il soggetto da decisioni in suo danno: non ritenendo, tuttavia, di poter colpire direttamente l'interessato, gli crea intorno una "cintura protettiva", inibendo ai terzi di cooperare in qualsiasi modo con lui*». Una simile opzione normativa non

contrasta né con l'art. 2 Cost. né con l'art. 2 CEDU, poiché da questi articoli deriva un dovere dello Stato di tutelare la vita dell'individuo e non il diritto individuale di ottenere dallo Stato e da soggetti terzi la morte.

Così pure l'incriminazione dell'aiuto e dell'istigazione al suicidio, afferma ancora la Corte, non contrasta con gli artt. 2 e 13, 1° comma, Cost. che sanciscono un diritto all'autodeterminazione individuale.

Anzi, «*l'incriminazione dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio - rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei - è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio*».

Infine, la Corte non ravvisa un contrasto neppure tra l'incriminazione dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio e l'art. 8 CEDU che tutela il diritto alla c.d. "vita privata", posto che anche rispetto a tale diritto, la punizione di queste condotte risponde ad un'esigenza di protezione delle persone più deboli. Fin qui la prima parte dell'ordinanza.

A questo punto, la Corte prende in esame l'ipotesi in cui la persona che



viene agevolata nel compimento dell'atto di suicidio si trovi in una situazione che si caratterizza contemporaneamente per quattro requisiti: a) è affetta da una patologia irreversibile; b) e da una sofferenza fisica o psicologica assolutamente intollerabile; c) è tenuta in vita per mezzo di trattamenti di sostegno vitale; d) è capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Nei confronti di queste persone che facciano richiesta di un atto causativo della propria morte, la Corte Costituzionale ritiene che *«il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, 2° comma, Cost.»*. Infatti, queste persone, alla luce della L. n. 219/2017 hanno già ora la possibilità di rifiutare la prosecuzione delle cure e dell'alimentazione e dell'idratazione anche quando da tale interruzione deriva la morte, ma non possono richiedere che la morte sia loro cagionata direttamente, con un atto positivo. Questo divieto sarebbe, secondo la Corte, non compatibile con l'art. 2 Cost., specificamente con

il principio di dignità personale perché imporrebbe al malato di morire a poco a poco, anche quando egli ritenga una simile sorte non conforme alla propria dignità. Così pure, sempre per la Corte Costituzionale, la preclusione del malato ad ottenere che la morte gli sia data con un atto positivo di terzi sarebbe contrario all'art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza.

A questo punto, vi è da chiedersi: perché la Corte non è intervenuta direttamente dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 580 c.p. nella parte in cui punisce l'aiuto al suicidio delle persone che si trovano nelle condizioni di irreversibilità della malattia, sofferenza intollerabile, pratica del sostegno vitale e capacità di intendere e di volere? La Corte stessa risponde alla domanda, affermando che, se fosse intervenuta con una pronuncia di incostituzionalità, sarebbe derivato un vuoto di tutela, essendo invece necessaria una regolazione organica della materia. Da qui la decisione di dare un anno di tempo al legislatore per provvedere.

L'intervento di quest'ultimo, ancora secondo la Corte Costituzionale, dovrà tenere conto di una serie di



profili: ad esempio, le modalità di verifica medica sui presupposti che consentono al malato di chiedere l'aiuto al suicidio; la disciplina di una procedura medicalizzata; l'eventuale riserva al servizio sanitario nazionale della pratica dei trattamenti di fine vita; l'obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto.

Questo è il contenuto essenziale dell'ordinanza, che presenta molteplici aspetti critici. Oltre a quanto già detto a proposito della grave interferenza tra i poteri dello Stato che si verrebbe a creare qualora si ritenesse che il Parlamento, a seguito dell'ordinanza, sia vincolato a depenalizzare l'aiuto al suicidio del malato irreversibile e gravemente sofferente perché "così ha detto la Corte Costituzionale", desidero soffermarmi brevemente sul merito della decisione per evidenziare come l'introduzione del suicidio assistito comporterebbe un rovesciamento dell'intera tradizione costituzionale italiana, oltre che del fondamento ultimo dello stato di diritto che poggia sul riconoscimento dell'uguale dignità di ogni persona.

A tal proposito non si può non mettere in evidenza, per cominciare, il contrasto che vi è tra la prima e la

seconda parte dell'ordinanza: prima la Corte afferma che «l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione» e che anzi tutela proprio le persone vulnerabili, poi ammette che i malati che si trovano in certe condizioni molto gravi, se chiedono di morire, devono essere accontentati, con la conseguenza che chi li abbia aiutati a morire non potrebbe essere punito.

Questa seconda affermazione, se viene letta alla luce della prima, tenendo cioè conto che, come dice la Corte, l'art. 580 c.p. tutela anzitutto le persone particolarmente degne di tutela perché vulnerabili, ha una portata gravissima perché corrisponde ad affermare che tale genere di malati, legittimati a chiedere il suicidio assistito, fuoriesce dalla categoria delle persone vulnerabili meritevoli della tutela accordata a tutti i consociati dall'art. 580 c.p. Una simile soluzione comporta una violazione palese del diritto di eguaglianza perché si fonda sull'idea che l'oggetto della tutela non è la vita in sé, ma la vita che il suo titolare ritiene degna di essere vissuta.

Anche per questo motivo, oltre ai



profili formali di cui ho detto prima a proposito del rapporto Corte-Parlamento, l'indicazione dei giudici delle leggi non può essere recepita dal legislatore come un'indicazione vincolante alla depenalizzazione dell'aiuto al suicidio e all'introduzione dell'eutanasia. L'unico modo ragionevole in cui può essere letta l'ordinanza è quella per cui essa inviti il legislatore a valutare l'opportunità di un eventuale *alleggerimento*, in certe situazioni, della sanzione penale a fronte della commissione di una condotta integrante un'agevolazione dell'altrui suicidio, quando sussistano le condizioni di irreversibilità della malattia, di sofferenza intollerabile, di trattamento in atto di sostegno vitale e di capacità intellettuale del malato.

Alleggerire la sanzione penale, tuttavia, non significa non punire più, ma intervenire eventualmente sul fronte delle circostanze del reato, cioè su elementi *accidentali* del fatto punito, i quali meritano di essere considerati per variare, attraverso una diminuzione della pena, la rimproverabilità dell'autore per il fatto commesso. Una simile scelta normativa non comporta quindi la variazione del valore della vittima del

fatto di reato, ma solo - sussistendo certi presupposti - la variazione *in minus* della meritevolezza della pena in capo all'agevolatore dell'altrui suicidio, similmente a quanto avviene ad esempio nel nostro ordinamento penale per l'infanticidio, che non è l'omicidio di una persona che "vale" meno, ma un omicidio punito in modo più blando per le condizioni in cui si trova la madre quando uccide il proprio figlio».

**Attualmente alla Camera dei Deputati è stata presentata la proposta di legge Pagano, in tema di modifica dell'art. 580 del codice penale e della legge sulle Dat. Da giurista, come giudica questa proposta di legge?**

«La p.d.l. Pagano è l'Atto della Camera n. 1888 presentata il 5 giugno 2019 e prevede, appunto, all'art. 1 una modifica dell'art. 580 c.p., attraverso l'aggiunta di un comma per cui si prevede quanto segue: *se il fatto è commesso nei confronti di una persona tenuta in vita solo mediante strumenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza, si applica la reclusione da sei mesi e due anni quando l'autore*



*convive stabilmente con il malato e agisce in stato di grave turbamento determinato dalla sofferenza dello stesso. Non si applica le disposizioni del secondo comma [dell'art. 580 c.p.].* Personalmente ritengo che questo tipo di intervento sia praticabile perché, senza modificare il giudizio di responsabilità penale nei confronti di chi aiuta altri a porre fine alla propria esistenza, riesce a modulare, attraverso la variazione della pena, il giudizio di colpevolezza, fornendo al giudice uno strumento per rendere il giudizio più adeguato al caso concreto. La circostanza che si vorrebbe introdurre, infatti, serve a distinguere la situazione di chi con il malato non ha rapporti e che merita di essere punito "senza riduzioni" di pena, dalla situazione di chi, condividendo con il malato la vita di tutti i giorni e partecipando delle sue sofferenze, ne rimane così turbato da accogliere, seppure comunque illecitamente, la richiesta di morte.

Si tratta di due situazioni "di vita" diversissime tra loro; il fatto che il diritto ne tenga conto non significa né privare di tutela il malato né affermare che la sua vita vale meno, ma semplicemente riconoscere, ponendosi dal lato del soggetto che aiuta l'altrui suicidio, che

la meritevolezza di pena nei confronti di quest'ultimo può essere inferiore rispetto all'ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi con il malato non ha rapporti e dunque non è turbato dall'altrui dolore».

**La modifica dell'art. 580 c.p della p.d.l. Pagano prevede una riduzione di pena in determinate circostanze. Che differenza c'è tra depenalizzazione e riduzione della pena? Come il diritto penale svolge la sua funzione in relazione alle circostanze che colorano la commissione del reato?**

«La depenalizzazione si ha quando un fatto inizialmente previsto dalla legge come reato, a seguito di una successiva scelta legislativa non è più previsto come reato.

Pur senza optare per una depenalizzazione, la legge penale può anche prevedere il ricorso a scriminanti, sussistendo le quali, anche se il fatto, in astratto corrisponde ad un fatto punito dalla legge penale, in concreto non è punito, come accade nel caso di chi, esercitando un vero e proprio diritto, uccide per legittima difesa chi sta per ucciderlo.

La riduzione della pena quale effetto





di una circostanza attenuante, non comporta invece il venire meno della qualifica di un certo fatto come reato né la sua qualifica come fatto antiggiuridico e punibile. Semplicemente il legislatore prevede la possibilità di ridurre la pena se, nel caso concreto, il fatto storico si presenta con particolari caratteristiche ritenute meritevoli di incidere sulla quantità della risposta sanzionatoria».

### **Quindi, con il PDL Pagano l'aiuto al suicidio rimarrebbe previsto come reato?**

«Certo, l'aiuto al suicidio rimarrebbe previsto come reato. Su questa posizione la proposta Pagano (A.C. 1888) è molto netta e si differenzia da tutte le altre. Si prevede, come si è detto, solo l'introduzione di una circostanza attenuante da applicare a favore dell'autore del reato a condizione che a) il malato sia affetto da una patologia irreversibile e da una patologia insopportabile; b) l'autore del fatto sia un convivente del malato; c) l'autore del fatto abbia agito in uno stato di grave turbamento cagionato dalla sofferenza altrui».

### **Esiste un "diritto a morire"? Ma soprattutto, è compatibile con i**

### **principi del nostro ordinamento?**

«L'ordinamento giuridico non può prevedere la morte come un diritto, perché questo comporterebbe sancire un diritto all'autodistruzione, all'annichilimento della persona.

Il diritto corrisponde, infatti, ad una posizione soggettiva ritenuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento in vista del bene della persona. Pensiamo al diritto alla salute, che è essenzialmente il diritto di accesso alla cura; al diritto all'istruzione, che è il diritto di studiare; al diritto al lavoro, che è il diritto di poter lavorare.

Ci sono poi diritti ancora più importanti: il diritto alla libertà religiosa, che non è solo il diritto di non essere obbligati a credere, ma innanzitutto il diritto a credere liberamente in privato e in pubblico; il diritto alla libertà di manifestare il pensiero; il diritto a costituire liberamente una famiglia, scegliendo senza coercizione il proprio coniuge, ecc. Tutti questi diritti sono *in vista della persona*, "servono" cioè alla persona per il suo compimento nella dimensione spirituale, intellettuale e corporea. Il diritto, inteso qui come pretesa riconosciuta meritevole di tutela, si realizza nel suo godimento ed



è nel suo godimento che il titolare del diritto "cresce" in una delle dimensioni protette dall'ordinamento.

Affermare che c'è un diritto alla morte è, invece, un controsenso giuridico perché in questo caso quando il preteso diritto è esercitato, il titolare del diritto viene meno, non c'è più, perché è morto. Sarebbe un diritto "antropofago", un diritto che distrugge il suo titolare; una volontà più importante dell'essere del soggetto.

Recentemente, il Prof. Mauro Ronco, che ha curato un volume intitolato *"Il diritto di essere uccisi: verso la morte del diritto?"* (Torino, 2019), ha messo bene in evidenza come affermare che esiste un diritto di ottenere la morte comporta l'implosione dello stesso ordinamento giuridico che si fonda sulla relazione intersoggettiva. Spiega Ronco che la pretesa di affermare un diritto alla morte, giuridicizzando il suicidio come "diritto" al suicidio assistito e facendolo entrare nell'universo dell'intersoggettività, sfocia inevitabilmente in un fallimento, perché con l'atto stesso che dà attuazione alla pretesa si dissolve la relazione intersoggettiva, con la scomparsa inevitabile di uno dei due soggetti. Sarebbe dunque un diritto

in vista della distruzione della stessa relazione intersoggettiva, che è, invece, il fondamento dell'esperienza giuridica».

### **In Italia abbiamo una legge sulle cure palliative. Esiste quindi un "diritto a non soffrire"?**

«Se da un lato non esiste un diritto a morire, dall'altro esiste, senza dubbio, un diritto a non soffrire o a soffrire il meno possibile, attraverso l'accesso alle cure palliative. La disciplina sulle cure palliative è prevista in Italia dalla L. n. 38/2010.

Il concetto stesso di cura palliativa, nella definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è contrario sia all'abbreviazione che all'allungamento della fase terminale della vita. La cura palliativa è specificatamente volta a migliorare non solo la qualità della vita del paziente, ma anche quella della sua famiglia. La cura palliativa, come sempre si legge nella *Defintition of Palliative Care* della OMS, assume anche una finalità preventiva, non solo di affievolimento del dolore ([www.who.int/cancer/palliative/definition/en](http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en)).

Nonostante l'ordinanza n. 207/2018 preveda come prerequisito della richiesta di aiuto al suicidio o di





trattamento eutanascico, l'accesso a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, le varie p.d.l. all'attenzione del Parlamento, con l'esclusione della p.d.l. A.C. 1888 (*Pagano et al.*), si presentano assai carenti sul punto.

L'art. 5 della p.d.l. *Pagano*, che come si è detto, non introduce nel il suicidio assistito né l'eutanasia, intende invece implementare la pratica delle cure palliative e propone di modificare l'art. 2, 1° comma, 2° periodo, della L. 219/2017. Per rendere effettivo il ricorso alle stesse, prevede non più una generica garanzia di accesso alla terapia del dolore, ma una «*presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di un'appropriata terapia del dolore*» che comprende anche le cure palliative.

Sul punto la p.d.l. *Pagano et al.* ha il merito di essere particolarmente attenta ai più recenti dati di studio che mettono in evidenza come l'accesso alle cure palliative si ponga ad oggi in Italia su standard inadeguati.

È quanto ha rilevato anche l'*Indagine conoscitiva* sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, presentata dinnanzi alla Commissione Affari

Sociali della Camera dei deputati lo scorso 10 aprile 2019. Nelle conclusioni dell'*Indagine si legge* che, benché l'Italia sia stato uno dei primi paesi a dotarsi di una disciplina specifica sull'accesso alle cure palliative e alla cura del dolore, «*siamo in grande ritardo rispetto ad altri Paesi europei nella sua applicazione e, per quanto riguarda le cure palliative pediatriche (CPP), si calcola che solo il 10% dei circa 35.000 bambini italiani bisognosi di cure palliative riescono a trovare una risposta adeguata ai loro bisogni*».

**C'è poi il tema dell'obiezione di coscienza, diritto che la Corte Costituzionale stessa ha chiesto di tutelare. Se mancasse una espressa previsione normativa, quali scenari si potrebbero aprire per la classe medica?**

«La stessa Corte Costituzionale, nella parte dell'ordinanza n. 207 che pur apre alla possibilità di rendere non punibili determinate condotte di aiuto al suicidio, indica di prevedere per il personale sanitario la possibilità di esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alla pratica di trattamenti di suicidio assistito.



L'obiezione di coscienza rappresenta un diritto fondamentale della persona che non attiene solo, né principalmente, la sfera del suo credo religioso e che, anzi, da quest'ultimo ha piena autonomia: la coscienza, quale insieme delle convinzioni di valore che determinano il singolo nelle scelte e nell'agire, costituisce, infatti, il luogo "sacro" per ciascuno, a prescindere dal motivo, religioso o meno, che porta a maturare una determinata convinzione.

Per questo, le carte dei diritti distinguono tra libertà religiosa e libertà di coscienza: quest'ultima, in quanto tale, è un diritto che spetta nel suo esercizio concreto anche a chi non compie alcuna scelta religiosa positiva. La tutela della coscienza trova la propria fonte, nella nostra Carta costituzionale, negli artt. 2, 19 e 21 e, nelle fonti sui diritti umani, nell'art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), nell'art. 18 del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni unite (1966) e nell'art. 9 CEDU.

Una chiara trattazione sulla libertà di coscienza si rinviene nella sentenza n. 467/1991 della Corte Costituzionale; qui si afferma che la coscienza individuale, che ha il suo fondamento nella dignità stessa della persona, ha rilievo costituzionale *«quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo»*. Pertanto, *«essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima»*.